

Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N° 25 DEL 22.11.2006

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima

convocazione SESSIONE ORDINARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DA PARTE DI TERZI DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

L'anno duemilaSEI, addì VENTIDUE del mese di NOVEMBRE alle ore 17.50 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via porta Maggiore n° 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali

ALL'APPELLO RISULTANO:

| | PRESENTI | ASSENTI |
|-----------------------|----------|---------|
| ZACCHIA ANTONIO | X | |
| FEDERICI DANIELA | X | |
| FERRETTI SILVANO | | X |
| FEDERICI MARIA LUISA | X | |
| MANNI MAURIZIO | | X |
| ZONETTI DANIELE | X | |
| ZONETTI DOMENICO | X | |
| PADOVANI ANDREINA | X | |
| SPOSINI SANDRO | X | |
| CREMISINI GUALTIERO | X | |
| DI BARTOLOMEI VALERIO | X | |
| MARCHESANI FABRIZIO | | X |
| ZUFFETTI ANGELO | X | |
| Totale | 10 | 3 |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina CAMPAGNOLA la quale provvede alla relazione del presente verbale.

Il Sindaco – Presidente, dott. Antonio ZACCHIA, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.
Per quanto sopraemerso*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non necessita del preventivo parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000 in quanto non comporta alcun impegno di spesa;

CONSTATATA la necessità di provvedere ad approvare un Regolamento per l'uso da parte di terzi di locali, strutture ed impianti sportivi nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, anche con lo scopo di aggiornare il Regolamento per l'uso degli impianti sportivi in vigore;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, il Regolamento per l'uso da parte di terzi di locali, strutture ed impianti sportivi nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

IL SOTTOSCRITTI NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' SI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA
PRESENTE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Marco RICCI)





COMUNE DI TOFFIA (Provincia di Rieti)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DA PARTE DI TERZI DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

NORME GENERALI

Art. 1 - Principi e Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, intende promuovere e sostenere concretamente l'attività dei cittadini, anche tra loro associati, rivolta ad iniziative riconosciute utili per lo sviluppo della persona e per la promozione delle formazioni sociali e sportive.
2. Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina i criteri e le modalità per l'uso da parte di terzi richiedenti dei locali, delle strutture ed impianti sportivi nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale che consentano l'effettivo esercizio delle iniziative e manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse.

Art. 2 - Finalità delle concessioni

1. Le strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Toffia disponibili vengono concesse prioritariamente per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, socio-sanitario ed assistenziale, culturale, socio-culturale, di impegno civile, del tempo libero, di carattere ricreativo e sportivo, per mostre ed esposizioni promosse ed organizzate da enti, associazioni pubbliche e private, fondazioni, organizzazioni di partito, organizzazioni sindacali, comitati, persone giuridiche e singoli cittadini residenti nel Comune di Toffia, conformemente alle loro destinazioni d'uso indicate nell'allegata Tabella.

Art. 3 - Ambito oggettivo

1. I beni immobili di proprietà, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono essere concessi a terzi, secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
2. I beni immobili di proprietà, classificati come patrimoniali disponibili, possono essere dati in locazione a terzi alle seguenti principali condizioni:
 - a) il patrimonio disponibile "non abitativo" può essere locato a terzi esclusivamente a valore di mercato;
 - b) il patrimonio disponibile classificato come "abitativo" è soggetto al regime della legge regionale n. 12/99 e del Reg. Reg. n. 2/2000 e successive modificazioni, dovrà essere concesso in locazione secondo le prescrizioni della legge regionale;
 - c) gli alloggi, esonerati dall'applicazione del regime di cui alla precedente lettera b), dovranno essere concessi in locazione al canone più favorevole all'Amministrazione in conformità a quanto disposto dalla legge 431/98 e ss.mm.ii.;

3. I beni immobili, ad eccezione degli alloggi per abitazione, in uso all'Amministrazione comunale, quale locatario, possono essere oggetto di sublocazione, ove consentita dal contratto di locazione, a favore di terzi.
4. I beni immobili, di proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale, possono essere concessi in uso temporaneo a tutti i soggetti secondo quanto statuito dal presente regolamento.
5. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene.

Art. 4 - Ambito soggettivo

1. I beni immobili di proprietà e in uso all'Amministrazione Comunale possono essere affidati in concessione o in locazione, in sublocazione, comodato o subcomodato ad Enti, associazioni pubbliche e private, fondazioni, comitati e singoli cittadini residenti nel Comune di Toffia, conformemente alle loro destinazioni d'uso indicate nell'allegata Tabella e previa istruttoria del servizio competente.
2. Per l'organizzazione di iniziative pubbliche o sociali, i beni immobili possono essere concessi in uso gratuito, temporaneamente e per il periodo strettamente necessario all'iniziativa, a soggetti quali Enti pubblici e privati, associazioni pubbliche e private legalmente costituite e fondazioni che perseguano finalità di pubblico interesse. Detta concessione è di competenza della Giunta Comunale.
3. I beni immobili di proprietà dell'Ente possono essere concessi in uso gratuito, anche permanente, ai soggetti che espletano finalità di Protezione Civile e Difesa Civile, oltre che alla Croce Rossa Italiana.
4. L'Amministrazione Comunale assicura parità di trattamento fra tutti i soggetti richiedenti.

Art. 5 - Modalità di concessione

1. Per ottenere la concessione degli immobili e degli impianti sportivi è necessario effettuare il versamento delle tariffe dovute.
2. L'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio di assegnazione delle concessioni, tenuto conto delle finalità disciplinate con il precedente articolo.
3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendessero necessari i locali per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione.
4. Relativamente agli impianti sportivi si applicano i criteri di assegnazione e priorità stabiliti di seguito nel presente regolamento.

CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DA ADIBIRE A SEDI DI ATTIVITÀ PERMANENTI

Art. 6 – Modalità

1. L'Amministrazione comunale, con provvedimento di Giunta Comunale, ha la facoltà di concedere in uso per un periodo di tempo determinato, previa stipula di apposita Convenzione che preveda, tra l'altro, le finalità socio – culturali o gli specifici progetti che i terzi intendono realizzare, la durata, il canone d'uso, modalità di pagamento e relative sanzioni per l'inadempimento o il ritardo, cauzione, modalità di rilascio, prescrizioni previste da leggi o regolamenti vigenti, le sottoelencate strutture:
 - a) edifici di proprietà comunale o porzione degli stessi, esaurita la necessità di collocarvi strutture o servizi dell'Amministrazione Comunale;
 - b) spazi fruibili nelle scuole di proprietà di concerto con l'Autorità scolastica e con l'autorizzazione della stessa nei tempi ad orari extrascolastici, per l'allestimento di corsi e iniziative di durata continuativa;

c) locali che si rendono disponibili a seguito di ristrutturazione e accorpamento di servizi comunali.

2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad anni sei, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.

3. Il canone di concessione non potrà in ogni caso essere inferiore alle spese di funzionamento e di gestione ordinaria dell'unità immobiliare o porzione della stessa, oggetto della concessione in uso.

4. Per i locali disciplinati al presente articolo, concessi a Enti, associazioni pubbliche e private, fondazioni, comitati, persone giuridiche la Giunta comunale, accertatane l'utilità e la convenienza per l'Amministrazione, anche in considerazione della rilevanza dei progetti di cui al comma 1, potrà stabilire che, a scomputo parziale del canone determinato secondo i criteri di cui al comma precedente, i componenti delle associazioni eseguano servizi quali interventi di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) dei locali medesimi, in base a modalità stabilite con apposita deliberazione di Giunta.

Art. 7 - Modalità presentazione delle domande

1. La domanda per la concessione in uso dei locali o strutture dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Gruppo o del singolo richiedente.

2. Nella domanda di cui al comma precedente potrà essere eventualmente indicato il nominativo di altra persona responsabile dell'organizzazione o dell'iniziativa, la quale dovrà essere presente per tutta la durata della manifestazione ed alla quale si farà riferimento per impartire anche verbalmente prima, o nel corso dell'utilizzo, disposizioni di servizio per l'uso delle strutture stesse. In mancanza è inteso che il richiedente (legale rappresentante) assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'amministrazione comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri Associati, ausiliari e dipendenti.

3. Il provvedimento autorizzativo conterrà anche, di volta in volta, il numero massimo delle persone che possono accedere nei locali ai fini dell'incolumità e della pubblica sicurezza.

4. Il provvedimento comunale di concessione della struttura richiesta non assorbe, né comprende eventuali e qualsivoglia altre prescrizioni che vigenti norme, in relazione all'attività del concessionario, ponessero a carico del medesimo.

Art. 8 - Revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato notificato al legale rappresentante del concessionario, l'autorizzazione all'uso delle strutture ove ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali, alle particolari prescrizioni convenzionali d'uso o non sia consona alle finalità che l'Amministrazione si propone nell'ambito del progetto di promozione e tutela dell'associazionismo.

2. Entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica del provvedimento, di cui al precedente capoverso, il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte all'Amministrazione comunale, trascorsi i quali, il provvedimento diventa definitivo ed i locali dovranno essere rilasciati in perfetto stato d'uso nei successivi 15 giorni.

3. In caso di presentazione di controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale confermerà o meno il provvedimento di revoca, dandone comunicazione al concessionario.

4. La comunicazione prevederà eventualmente anche il termine di rilascio dell'immobile non superiore a 15 giorni.

Art. 9 - Risarcimento dei danni

Tutti i danni causati diretti ed indiretti ai locali, alle relative suppellettili, durante o in connessione con la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale (danno emergente e lucro cessante).

Anche a tal fine, l'Amministrazione comunale potrà richiedere in riferimento alla struttura concessa in uso, la presentazione di polizza assicurativa inerente l'attività ovvero deposito cauzionale da

corrispondersi in conformità a quanto disposto nella convenzione di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento.

CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PER ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 10 - Finalità

1. I beni immobili di proprietà e in uso all'Amministrazione Comunale, dettagliatamente indicati nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento, possono essere concessi in uso temporaneo, in conformità a quanto indicato nell'allegata tabella, ad Associazioni, Fondazioni, Comitati, persone giuridiche nonché persone fisiche residenti nel Comune di Toffia che ne facciano richiesta per attività culturali, formative, ricreative, sportive ed amatoriali e per convegni, congressi, riunioni e mostre.
2. Ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta Comunale o circoscrizionale secondo le reciproche competenze, congruamente motivata, i beni di proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale possono essere concessi in uso temporaneo gratuito ai soli soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento.
3. Le modalità generali di concessione per uso temporaneo sono stabilite dal presente Regolamento.
4. La concessione in uso temporaneo viene sottoscritta dal funzionario competente, compatibilmente con la programmazione dell'uso degli spazi e delle generali necessità dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni che seguono, tenendo conto della successione cronologica delle richieste.

Art. 11 - Autorizzazione

1. La procedura per richiedere l'uso temporaneo di immobili o loro porzione ha inizio, con la presentazione della richiesta da parte del legale Rappresentante dell'Associazione, o Società, od Ente o del singolo cittadino.
2. Tutte le richieste devono essere inoltrate al Responsabile del Servizio.
3. Nella richiesta di cui al comma 1 sono definiti i particolari tecnici ed organizzativi della concessione stessa e devono essere indicati i responsabili dell'iniziativa.
4. Le richieste dovranno pervenire al Comune almeno 10 giorni prima della data di programmazione dell'iniziativa.
5. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio. Contestualmente al rilascio della concessione viene sottoscritto, dal richiedente e dal Responsabile del Servizio competente, un foglio di patti e condizioni nel quale vengono stabiliti i rispettivi diritti ed oneri.
6. Nell'autorizzazione sono indicate le fasce orarie di utilizzo; eventuali deroghe devono essere richieste in anticipo ed espressamente autorizzate dal funzionario competente.

Art. 12 - Tariffe d'uso per le concessioni temporanee. Riduzioni ed esenzioni

1. Le tariffe per le concessioni in uso temporanee delle strutture comunali, saranno deliberate annualmente, dalla Giunta Comunale coerentemente con le previsioni di Bilancio, in relazione ai costi unitari di utilizzo dei locali.
2. Ai sensi di quanto disposto all'art. 4, comma 2, del presente regolamento, con apposito provvedimento la Giunta Comunale potrà prevedere la concessione a titolo gratuito con riferimento alle concessioni in uso per la effettuazione di attività con l'ausilio prevalente del volontariato, oppure da parte di Enti, Associazioni e Fondazioni il cui statuto o Atto Costitutivo non preveda il fine di lucro, che posseggano come requisiti:
 - a) riconosciuta finalità culturale o sociale delle iniziative rivolte al pubblico, senza costi di accesso per il medesimo;
 - b) concorrano alla realizzazione di specifici progetti culturali, sociali, ricreativi o sportivi del Comune ed attuino iniziative a ingresso libero o a prezzo concordato con l'Amministrazione Comunale.

3. La durata della concessione in uso non potrà, in ogni caso, essere superiore alla durata della iniziativa o manifestazione ed in ogni caso non potrà essere superiore a 5 (cinque) giorni e, al fine di non precludere ulteriori richieste, non potrà riguardare un'arco temporale superiore a 20 (venti) giorni.

Art. 13 - Revoca

1. Il Responsabile del Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione, ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo degli spazi.

2. Le limitazioni di cui al precedente comma devono essere previste nel foglio di patti e condizioni di cui al precedente art. 11 con la clausola espressa che il concedente rinuncia a rivalersi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno possa derivarne.

Art. 14 - Oneri a carico del richiedente/concessionario

1. In tutti gli spazi sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dal Comune.

2. I cartelloni pubblicitari devono essere installati in zone sicure e devono essere di materiale non contundente e comunque tali da non recare danno a cose e persone.

3. I richiedenti devono utilizzare gli spazi direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

4. I richiedenti sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, dei servizi, ecc. in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e quant'altro di proprietà o in uso al Comune e restituire lo spazio nelle condizioni in cui è stato loro consegnato.

5. In caso di mancata segnalazione di eventuali disservizi all'atto della concessione, sarà ritenuto responsabile l'ultimo concessionario che ha utilizzato lo spazio.

6. I concessionari rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'operato, anche omissivo, del personale da loro designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dai concessionari.

7. Il concessionario deve essere in possesso di polizza RCT a copertura di eventuali danni che l'esercizio dell'attività, per la quale lo spazio è stato concesso, potrebbe arrecare a persone o cose ovvero a depositare presso il Servizio Competente una somma a titolo di cauzione dell'importo di € 100,00 per ogni giorno di concessione temporanea.

8. Nessun lavoratore può accedere e lavorare negli spazi comunali senza essere in regola con le norme assicurative, fiscali e previdenziali vigenti.

9. Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nulla osta, e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione. Il concessionario rimane responsabile dell'agibilità dell'immobile senza rischi per l'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Allestimenti

1. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto.

2. Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di autorizzazione di cui al precedente art. 11 al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività.

3. Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi, ove necessario, sotto il controllo del personale del Comune onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei concessionari medesimi.

Art. 16 - Beni di proprietà del richiedente

1. Il Comune ed il personale addetto non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni (depositati nei locali) di proprietà o in uso al concessionario; pertanto, il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli spazi.

Art. 17 - Vigilanza

1. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dello spazio e delle attrezzature nel corso della concessione temporanea.

2. A tal fine i concessionari sono obbligati a prestare la più ampia collaborazione ai funzionari del Comune o ai loro eventuali coadiutori e tecnici incaricati della vigilanza e del controllo, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni. Tale onere è inserito nell'atto di autorizzazione di cui al precedente art. 11.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati, i concessionari debbono immediatamente ottemperare agli ordini che venissero impartiti dai Funzionari preposti alla vigilanza, pena la revoca immediata della concessione.

Art. 18 - Revoca per motivi di pubblico interesse

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi Titolo.

CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 19 – Ambito soggettivo di concessione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso o in gestione nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge a tutte le Società, Gruppi Sportivi, organismi associativi che perseguono finalità formative sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero, Associazioni aderenti alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva che ne facciano regolare richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative continuative e non.

2. Per "uso" si intende l'utilizzo sia a carattere sporadico che a carattere continuativo dell'impianto la cui gestione resta di competenza dell'Amministrazione Comunale.

3. Per "gestione" si intende la completa concessione a soggetti terzi della titolarità della gestione degli impianti sportivi.

Art. 20 – Compiti dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti di pertinenza e di adottare i provvedimenti necessari per la loro utilizzazione nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli orientamenti definiti dall'Amministrazione stessa.

Art. 21 – Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi di proprietà dell'Amministrazione Comunale sono:

- a) Campo Sportivo;
- b) Campo da Tennis e Calcetto;
- c) Campo da bocce;
- d) Campo da pallavolo.

Art. 22 - Utilizzo degli impianti sportivi comunali

1. La concessione, sia in uso che in gestione degli impianti sportivi comunali, sarà consentita sulla base delle seguenti disposizioni, tenuto conto della programmazione effettuata annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli utenti devono utilizzare gli impianti sportivi direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
3. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito gli utenti potranno consentire l'utilizzo, anche parziale, degli impianti sportivi a terzi pena l'immediata decadenza della concessione.

CONCESSIONE "IN USO" DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 23 – Uso impianti sportivi presso scuole pubbliche

1. L'uso degli impianti sportivi, che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, è possibile nelle ore libere da impegni scolastici.
2. Si intende per orario scolastico quello utilizzato dalla scuola secondo l'orario interno d'insegnamento per attività esclusivamente destinate agli utenti della scuola.

Art. 24 – Modalità concessione impianti sportivi

1. Tutti gli impianti sportivi comunali saranno concessi in uso, continuativo e non, dietro versamento di una tariffa adeguata, tale da coprire in parte le spese vive di manutenzione.
2. Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione e possono essere riviste annualmente adeguandole a mutate esigenze. Eventuali esenzioni o riduzioni delle tariffe in vigore devono essere approvate dalla Giunta Comunale.
3. Il regolare versamento delle quote della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione degli impianti sportivi nelle stagioni successive.

Art. 25 – Concessioni a titolo gratuito

1. Si intende, per completamente gratuita, la concessione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali alle Amministrazioni Scolastiche e per le attività delle fasi nazionali, regionali, provinciali dei Giochi della Gioventù.
2. L'Amministrazione Comunale, potrà concedere a titolo completamente gratuito gli impianti sportivi, o applicando riduzioni delle tariffe in vigore, quando si ravvisi il particolare valore sociale, culturale di attività o particolari manifestazioni sportive.

Art. 26 – Revoca concessione

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione d'uso fino a due giorni prima dello svolgimento della gara, per sopravvenute motivate circostanze di pubblica utilità.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendessero necessari per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo.

Art. 27 – Presentazione richiesta uso continuativo

1. La procedura per richiedere, da parte di Associazioni, Società, Enti o altri soggetti aventi diritto, l'uso continuativo degli impianti sportivi di pertinenza, ha inizio con la presentazione della domanda di concessione da parte del richiedente.

2. Inoltre il legale rappresentante dell'Associazione, Società, Ente o altro soggetto avente diritto dovrà sottoscrivere un'apposita scheda organizzativa che definisce in dettaglio i termini della concessione.

Art. 28 - Modalità presentazione richiesta uso continuativo

Gli Enti, gli Organismi, le società, i gruppi o privati cittadini che richiedono l'utilizzo continuativo e non degli impianti, allo scopo di svolgervi la propria attività sportiva, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale regolare domanda specificando:

- a) denominazione sociale dell'Ente, Società o privato richiedente la concessione;
- b) numero dei partecipanti;
- c) modalità di utilizzazione degli impianti con l'individuazione dei giorni e degli orari di utilizzo richiesti;
- d) giorno ed orario scelto per la disputa delle gare di campionato e/o degli allenamenti;
- e) comunicazione della data esatta d'inizio e conclusione delle attività;
- f) il tipo di impianto sportivo scelto;
- g) il tipo di disciplina sportiva per la quale si fa la richiesta di utilizzo;
- h) dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone e per il corrispondente risarcimento;

Art. 29 – Esame richieste

1. Al fine di garantire la massima fruizione degli impianti sportivi ed evitare problemi logistici organizzativi nel piano di concessione, gli uffici comunali competenti esamineranno tutte le domande pervenute consultando, se necessario, gli utenti per eventuali integrazioni.

2. In caso di più richieste relative ad uno stesso impianto, o concomitanti, l'ufficio competente deciderà in base ai criteri di priorità stabiliti nel successivo articolo 30.

Art. 30 – Criteri priorità

1. Le Società o Gruppi Sportivi interessati ad ottenere l'uso continuativo dei campi di calcio o delle palestre comunali, dovranno presentare domanda su apposito modello.

2. Nella domanda si dovrà specificare quanto previsto dal precedente articolo 28.

3. L'Amministrazione Comunale, darà risposta scritta entro il 1 Settembre di ogni anno per i campi da calcio ed il 10 Ottobre per le palestre comunali.

4. Criteri di priorità per l'assegnazione degli impianti sportivi

A partire dall'anno sportivo 2007/2008 l'assegnazione dei campi, sia per quanto riguarda l'impianto che il numero delle ore attribuite, verrà fatta sulla base dei seguenti criteri di priorità indicati nell'ordine:

- a) Regolarità dei pagamenti effettuati da ogni singola Società alla scadenza stabilita;
- b) Riferimento alle assegnazioni dell'anno precedente;
- c) Settore giovanile;
- d) Società partecipanti a Campionati Ufficiali (Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva);
- e) Società legalmente costituite per l'attività sportiva (anche se non partecipanti a campionati);
- f) Società di nuova costituzione.

5. Nel caso in cui più Società intendano usufruire del medesimo campo nel medesimo orario, sia per gare ufficiali che per allenamenti verranno seguiti i criteri sopra indicati.

6. Se le Società di cui al caso in esame appartengono allo stesso Ente Organizzativo (Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva), per la determinazione delle priorità ci si atterrà ai regolamenti interni delle stesse organizzazioni.

Art. 31 - Utilizzo Palestra Comunale

1. Al fine di garantire la piena e completa utilizzazione degli impianti sportivi, senza alcuna dispersione di ore, l'Amministrazione Comunale si impegna a formulare in accordo con il Dirigente Scolastico, proposte di orario per quanto concerne le attività di eventuali gruppi sportivi scolastici.
2. Nello spirito del precedente comma il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare al Comune, ad ogni inizio di anno scolastico e comunque entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, una proposta dettagliata di orario di utilizzo delle palestre comunali.
3. Le diverse proposte dovranno essere confrontate e potranno essere modificate in base a comprovate esigenze generali.
4. L'utilizzo delle palestre comunali sarà consentito preferibilmente nei periodi dell'attività scolastica.
5. Ogni utilizzazione straordinaria degli impianti sportivi, non contenuta nella programmazione annuale, può essere autorizzata dalla Giunta Comunale.

CONCESSIONE "IN GESTIONE" DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 32- Concessione in gestione

Nel caso di concessione in gestione, di tutti o di un impianto sportivo, spetta all'Amministrazione Comunale, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, le modalità di gestione, deliberando un'apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore. Le convenzioni per la concessione in gestione degli impianti possono essere stipulate con Associazioni, Società, Enti di Promozione e Federazioni Sportive.

Art. 33 – Criteri convenzione

La stipula delle convenzioni per la gestione di tutti gli impianti sportivi comunali, dovrà uniformarsi ai seguenti criteri di carattere generale:

- La manutenzione ordinaria per quanto concerne la mano d'opera, la custodia, sorveglianza e pulizia dell'impianto e le spese relative al consumo di energia elettrica sono a carico del Concessionario;
- Il Concessionario inoltre dovrà garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dal presente regolamento, l'applicazione di tariffe conformi, nelle quali è compreso anche l'eventuale canone di pubblicità, a quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale;

Art. 34 – Concessione in uso impianti sportivi per finalità diverse

Gli impianti sportivi e del tempo libero possono essere concessi in uso, oltre che per manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, turistico e per spettacoli, a condizioni da concordare di volta in volta, subordinatamente al calendario dell'attività sportiva.

Art. 35 - Obblighi dei concessionari

1. I concessionari si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo richiesto in uso o in gestione.
2. I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
3. I concessionari si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.
4. I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione,

impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

5. I concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione. A tale scopo, all'atto della concessione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto.

6. I concessionari si impegnano ad utilizzare gli impianti in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione. Pertanto, per nessun motivo e in nessuna forma, i concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, senza previo accordo con l'Ufficio Comunale competente, pena l'immediata decadenza della concessione.

7. Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione Comunale per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

8. In caso di manifestazioni pubbliche, che maggiormente attraggono spettatori, i Concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese a:

- compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica sicurezza, ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla Legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso.
- assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
- provvedere al servizio sanitario.

Art. 36 – Revoca concessione

La concessione, sia occasionale che continuativa, potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento per giustificati motivi disciplinari, ed in particolare:

- morosità nei pagamenti dei canoni d'uso;
- trasgressione delle regole del presente regolamento comunale;
- danneggiamento intenzionale e derivante da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
- subaffitto degli impianti.

Art. 37 - Responsabilità

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intendono effettuati a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. In ogni caso ai concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità civile e penale, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo prima, durante e dopo la manifestazione sportiva e per i danni, sia diretti che indiretti, in dipendenza o della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori.

Art. 38 - Manutenzione e controllo degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi sono sottoposti a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, che esercitano anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all'utilizzo degli impianti.

2. L'Amministrazione Comunale ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere all'Amministrazione Comunale, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

Art. 39 – Manifestazioni da tenersi presso gli impianti sportivi

1. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Dette operazioni dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.

2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature dovranno svolgersi sotto il controllo del personale dell'Amministrazione Comunale, per valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui il Concessionario è tenuto a rispondere.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti sportivi, l'Amministrazione comunale può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie.

Art. 41 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della efficacia dell'atto deliberativo di approvazione. Si intendono espressamente abrogati i precedenti atti regolamentari e deliberativi in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DA PARTE DI TERZI DI BENI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Tabella indicante i beni immobili di proprietà e in uso all'Amministrazione Comunale che possono essere concessi in uso a terzi


LOCALE "EX MOLA": da destinarsi ad Associazioni, Fondazioni, Comitati, persone giuridiche nonché persone fisiche residenti nel Comune di Toffia per le seguenti finalità: mostre, attività formative, ricreative, del tempo libero.

LOCALE "EX BIBLIOTECA": da destinarsi ad Associazioni, Fondazioni, Comitati, persone giuridiche nonché persone fisiche residenti nel Comune di Toffia per le seguenti finalità: assistenziali e sociali, mostre, attività formative, ricreative, del tempo libero.

LOCALI SOTTOSTANTI SCUOLA ELEMENTARE "EX PALESTRA": da destinarsi ad Associazioni, Fondazioni, Comitati, persone giuridiche nonché persone fisiche residenti nel Comune di Toffia per le seguenti finalità: assistenziali e sociali, mostre, attività formative, ricreative, del tempo libero.

EX CHIESA MADONNA DEI MONTI: da destinarsi ad Associazioni, Fondazioni, Comitati, persone giuridiche per convegni, congressi, riunioni e mostre, oltre ad attività di carattere culturale (quali rappresentazioni teatrali, musicali e di pubblico spettacolo in genere).



LOCALE "LUDOTECA": da destinarsi a convegni, congressi, riunioni e mostre, oltre ad attività di carattere culturale (quali rappresentazioni teatrali, musicali e di pubblico spettacolo in genere), formative, ricreative, sportive ed amatoriali.



Deliberazione di C.C. n. 25 del 22/11/2006

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. ANTONIO ZACCHIA




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ssa VALENTINA CAMPAGNOLA



Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 254 dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 23 NOV. 2006



IL MESSO COMUNALE
Angelo Felice OLIVETI



Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Addi 23 NOV. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ssa VALENTINA CAMPAGNOLA




ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:

ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° comma, in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addi' 23 NOV. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ssa VALENTINA CAMPAGNOLA

